

Io rammento a questo proposito, che tra i documenti pubblicati dei negoziati iniziati tra il conte di Cavour e la Corte di Roma, ed anche dei negoziati posteriori annunciati dal barone Ricasoli, mai non si pervenne al punto di voler rinunciare, come nell'attuale disegno di legge, a qualunque maniera d'ingerenza dello Stato nella nomina dei vescovi.

Badate che allora, non ancora distrutto il potere temporale del Papa, non esistevano ancora le condizioni di ostilità estrema in cui oggi ci troviamo con la Curia romana, e d'altronde si proponevano capitoli di concordia e di pace. Ciò non ostante negli articoli 12 e 13 del progetto di capitolato presentato nel 1860 al conte di Cavour era scritto: « Il Governo rinuncia a qualsiasi diritto alla nomina e presentazione de' vescovi. Questi saranno presentati alla confermazione pontificia dal clero e dal popolo, che li eleggerà con un sistema da convenirsi. »

Ed in margine scriveva il conte di Cavour: *Accetto, ma la proposta sia fatta dal solo clero.*

Ecco, o signori, in quale senso ed in quali limiti anche allora si proponeva che lo Stato rinunziasse alla sua ingerenza nella nomina dei vescovi in favore del clero e del popolo, od almeno del clero soltanto, non mai nel senso di fondare l'autocrazia papale e la despotica scelta dei capi delle diocesi.

Laonde nell'articolo 5 del capitolato definitivo, all'uopo compilato dallo stesso conte di Cavour, leggevasi questa più generica formola:

« La nomina dei vescovi sarà fatta con un sistema elettivo nei modi da combinarsi. Lo Stato rinuncia a qualunque diritto su tale materia, tranne un veto in casi gravi. »

Fate attenzione che, fin nelle nomine fatte con un sistema elettivo, quel grande uomo di Stato non ammetteva che lo Stato potesse spogliarsi di una estrema precauzione difensiva sotto la forma dell'esercizio di un diritto di veto, più solenne del semplice rifiuto di un *exequatur*, che non riguardasse solo la immissione nella temporalità, ma paralizzasse affatto ogni efficacia della nomina del vescovo fatta dal Pontefice.

Nè pago di tal cautela, aggiungevasi ancor quest'altra, continuando l'articolo:

« Però per la prima volta la nomina delle sedi vacanti si farà di concerto fra il Re ed il Sommo Pontefice. »

Era determinato a questa eccezione il conte di Cavour dal numero già fin d'allora notevole delle sedi vacanti cioè nel 1860: chi può dubitare della cresciuta necessità dopo altri undici anni che sono da quel tempo trascorsi? Finalmente si aggiungeva nell'articolo 7:

« Saranno ridotte le diocesi a sole ottanta. »

Ed in fine questo memorabile capitolato chiudevasi domandando in corrispettivo la rinuncia del Sommo Pontefice al suo dominio temporale, e la ricognizione da sua parte del regno d'Italia.

Quando adunque tutto ciò dovevasi ottenere, nè pur si osava di proporre un abbandono dei diritti dello Stato che si rassomigliasse al sistema che oggi si viene a presentarci. Perciò, sotto tutti gli aspetti, quando sull'articolo 16 non fossero da voi accolte le nostre osservazioni; se per avventura una maggioranza di questa Camera approvare potesse la prima parte dell'articolo anzidetto come si vede proposto, il mio discorso riesce alle seguenti conclusioni pratiche.

Primamente aggiungerei un secondo paragrafo, al doppio scopo di dichiarare che la rinuncia ai diritti dello Stato, contenuta in questa disposizione di legge, non sarà applicabile che alle future vacanze, a quelle vacanze delle sedi diocesane che potranno avvenire dopo la promulgazione della legge, non alle 89 diocesi già rese vacanti sotto le leggi anteriori, per le quali bisogna mantenere intatta l'antica disciplina ed il presente sistema; ed inoltre anche nelle diocesi che vaceranno in avvenire, far salva ai Capitoli e parrochi diocesani, avvicinandomi perciò alla proposta dell'onorevole Pescatore, la facoltà di proporre la persona da promuoversi all'episcopato, la quale in tal caso verrebbe dalla Corona presentata senza alcuna alterazione al Pontefice. In estrema ipotesi mi riservo di votare nell'articolo successivo il mantenimento nello Stato del diritto di ricusare l'*exequatur* alla nomina dei vescovi. Logicamente vi siamo condotti per necessità dai convincimenti che abbiamo finora manifestati.

È un espediente che non soddisfa interamente ai principii; ma in difetto di meglio saremo obbligati ad accettarlo. Se il Ministero si oppone benanche a quella riserva, ed intende lasciare lo Stato disarmato di tutti i mezzi di difesa, noi faremo il nostro dovere, ed associandoci in questa parte alla Commissione, lo combatteremo votando contro di esso.

Tali sono, o signori, le conclusioni dei miei ragionamenti. Fondiamo la libertà della Chiesa; accettiamo il principio di questa legge, ma nella sua pura e legittima esplicazione. Consentiamo fiduciosi ad una legge, la quale provveda alla rigenerazione e non alla maggiore corruzione degli ordini ecclesiastici; ad una legge di libertà, ma non ad una legge di oppressione e di servitù per la Chiesa. (Bravo! Bene! a sinistra)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ercole.

ERCOLE. Signori, la Camera comprenderà che, dopo il discorso eloquentissimo dell'onorevole Mancini, io abbia bisogno di tutta la sua benevolenza per essere ascoltato; prometto in compenso di essere brevissimo.

La Camera ricorda come io, sul principio della discussione di questa legge, abbia dichiarato che era in massima favorevole alla medesima, perchè, sono profondamente convinto che, dopo la caduta del potere temporale, l'unica guarentigia all'indipendenza del Papa consiste nella piena libertà religiosa, la quale ha il suo fondamento nella separazione pacifica della Chiesa dallo Stato, ed il suo sviluppo nella libertà